MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI

SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali

Al Comando VVF di Verbano Cusio Ossola
(rif. Nota n° 1734 del 23/07/1998)

Prot. n° P78/4101 sott. 106/33 Roma, 25 Gennaio 1999

LETTERA-CIRCOLARE

OGGETTO: Controlli di prevenzione incendi per attività di carattere temporaneo

In relazione al quesito posto da codesto Comando con la nota indicata a margine, sentito al riguardo il Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, si precisa quanto segue.

Per i casi prospettati, allorché l'attività non si configura in una unità strutturale, ma è costituita dalla singola attrezzatura (*gruppi elettrogeni, carri bombolai di emergenza, caldaie locomobili, sorgenti RX…*), la stessa non può essere soggetta al controllo di prevenzione incendi e quindi alle procedure di cui al DPR n° 37/1998.
Va comunque precisato che il rispetto delle specifiche misure di sicurezza antincendio costituisce sempre un obbligo da parte dei titolari delle attività, indipendentemente dal regime di controllo alle quali dette attività sono assoggettate.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
FIADINI